

**Speciale
Infortunio**

Gruppo Banca Nazionale
del Lavoro

Work-in progress

Dispensa
gennaio
2021

POLIZZA INFORTUNI PROFESSIONALE ED EXTRAPROFESSIONALE PER I DIPENDENTI

Le assicurazioni contro i danni alla persona sono quelle assicurazioni rivolte a riparare il danno economico derivante da una menomazione della capacità produttiva della persona. Sono tali:

- le assicurazioni contro le malattie e l'invalidità;
- l'assicurazione contro gli infortuni che, garantisce in genere sia il rischio morte sia quello dell'invalidità permanente (IP) o temporanea (IT) derivante da infortunio.

ASSICURAZIONE INFORTUNI

RISCHIO ASSICURATO

La prestazione dell'assicuratore vale per gli infortuni che l'assicurato subisce nello svolgimento:

- «delle attività professionali principali e secondarie» INFORTUNIO PROFESSIONALE
- di «ogni altra attività che l'assicurato svolga senza carattere di professionalità» INFORTUNIO EXTRAPROFESSIONALE.

DEFINIZIONE DI INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna concentrata nel tempo che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza:

- la morte,
- un'invalidità permanente
- un'inabilità temporanea.

In caso di morte dell'assicurato l'indennizzo deve essere liquidato ai beneficiari designati dall'assicurato o, in mancanza di tale designazione, agli eredi in parti uguali. La morte, secondo tendenze generalizzate del mercato, deve verificarsi entro uno/due anni dal giorno dell'infortunio quale conseguenza dello stesso. Se la morte avviene dopo che è stato pagato un indennizzo per invalidità permanente e sempre che sia conseguenza dello stesso infortunio, non può esservi cumulo fra le due indennità: se l'indennizzo dovuto per il caso di morte supera quello pagato per IP, viene corrisposta soltanto la differenza.

L'invalidità permanente è definita: «la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'assicurato allo svolgimento di qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione».

Indice delle Dispense

Condizioni Generali

Modalità di denuncia
Sinistro

Aree Professionali

Quadri Dir 1^a e 2^a

Quadri Dir 3^a e 4^a

Dirigenti

Tabella Indennizzo

Tipologie Infortunio

Covid e Infortunio

Chi ha contratto il Covid per cause o in occasione di lavoro – parliamo di qualcosa come 51.363 denunce giunte all'Inail al 31 luglio, di cui 276 mortali, in particolare degli operatori sanitari – ha riconosciuto la tutela infortunistica da parte dell'istituto, secondo il consolidato principio normativo che equipara la “causa virulenta” alla “causa violenta” propria dell'infortunio.

Per le coperture extra-professionale è in atto un acceso dibattito: posto che la definizione di infortunio sia e rimanga quella di evento causativo di lesioni obiettivamente constatabili derivanti da evento fortuito-esterno-violento, la querelle è generata proprio dalla terza componente, ovvero la violenza, che per le assicurazioni mancherebbe nella fattispecie del contagio, laddove invece quanti sostengono la “risarcibilità” intendono e interpretano questo termine quale “concentrazione in breve lasso di tempo” piuttosto che “intensa portata energetica e sollecitazione cinetica brutale”: in effetti il momento del contagio si concretizza certo in pochi secondi (inalazione-inspirazione di droplets) anche se tale momento non è di facile individuazione ai fini della verifica-denuncia del momento lesivo.

Comunque da parte di associazioni e sindacati di medici-legali emergano pareri nitidamente favorevoli all'indennizzabilità.